

RESOCONTO STENOGRAFICO

243.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		poste di legge SPERANZA (1499); BION- di ed altri (1779); COSTAMAGNA ed altri (328)	20674
(Approvazione in Commissione) . . .	20673	PRESIDENTE	20674, 20682
(Autorizzazione di relazione orale) . .	20674	COCCO MARIA (PCI)	20682
Proposte di legge:		FERRARI GIORGIO (PLI)	20676, 20681
(Annunzio)	20673	POCHETTI (PCI)	20676
(Approvazione in Commissione) . . .	20673	VALENSISE (MSI-DN)	20677
Proposta di legge costituzionale (An- nunzio)	20673	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	20682
Proposte di legge (Seguito della discus- sione):		Risoluzione (Annunzio)	20682
S. 17. — Senatore TRUZZI: Norme sui contratti agrari (approvata dal Sena- to) (1725); e delle concorrenti pro-		Ordine del giorno della prossima seduta	20683
		Ritiro di documenti del sindacato ispet- tivo	20684

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(*E approvato*).

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. In data 27 novembre 1980 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

MAMMÌ ed altri: « Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa » (2150).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 27 novembre 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GALLI MARIA LUISA: « Norme per la concessione di permessi a detenuti ed internati » (2145);

CASTOLDI ed altri: « Norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque » (2146);

TRANTINO ed altri: « Integrazione dell'articolo 378 del codice penale relativamente alla non punibilità del difensore in esercizio di mandato » (2147);

FORTE FRANCESCO: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la determinazione delle

aree insufficientemente sviluppate del centro-nord » (2148);

DEL DONNO e BAGHINO: « Norme per la promozione al grado di sovrintendente del personale ferroviario con il grado di superiore o con qualifiche equiparate » (2149).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di giovedì 27 novembre 1980, delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IV Commissione permanente (Giustizia):

« Modifica all'articolo 60 del codice di procedura penale » (*approvato dalla II Commissione del Senato*), con modificazioni (2029), approvato con il seguente titolo: « Norme sulla connessione e sulle competenze nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione ».

dalla VIII Commissione permanente (Istruzione):

Senatore MAZZOLI; senatore VIGNOLA ed altri: « Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico » (*testo unificato approvato dalla VII Commissione del Senato*), con modificazioni (1671), con l'assorbimento delle proposte di legge: BEMPORAD ed altri: « Immissione in ruolo del personale direttivo delle scuole secondarie a seguito di concorsi riservati (754); BOFFARDI INES e CAVIGLIASSO PAOLA: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale »

(1001); BOFFARDI INES: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica » (1104); SUSI: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale » (1116); CONTU e GARZIA: « Immissione in ruolo tramite concorso speciale dei presidi incaricati » (1479); REGGIANI ed altri: « Ammissione dei presidi incaricati ai concorsi, ordinari e riservati, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte nonché ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale » (986), *che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.*

TESINI GIANCARLO ed altri: « Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia" » (1769-ter), *con l'assorbimento della proposta di legge*; FERRI ed altri: « Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia" » (2077-ter), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea riguardanti la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (959).

« Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (1197).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oral-

mente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria » (2078).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 17. — Senatore Truzzi: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725); e delle concorrenti proposte di legge Speranza (1499); Biondi ed altri (1779); Costamagna ed altri (328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: S. 17. — Senatore Truzzi: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725); e delle concorrenti proposte di legge: Speranza: Nuova disciplina dei contratti di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499); Biondi ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779); Costamagna ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328).

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 2. Ricordo altresì che la Conferenza dei capigruppo ha stabilito che oggi si sarebbe proceduto all'esame di articoli successivi, e relativi emendamenti, con l'intesa di non procedere a votazioni.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 2-bis.

(Fondo nazionale per l'edilizia rurale).

È costituito il Fondo nazionale per la edilizia rurale e contadina, avente per sco-

po di dare agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori autonomi dell'agricoltura, che ne siano privi, una casa di abitazione, in proprietà o in uso, sia attraverso la costruzione di nuovi fabbricati sia attraverso il riattamento di case esistenti.

2. 01. FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART. 2-ter.
(Entrate del Fondo).

Il fondo di cui all'articolo precedente è alimentato da una quota dell'1 per cento sull'ILOR a carico dei terreni e dei fabbricati rurali; di una percentuale pari all'1 per cento dei canoni di affitto rustico e delle quote di riparto mezzadrili e coloniche del concedente nonché dei rientri dei riscatti delle case assegnate in proprietà e degli affitti di quelli date in uso da eventuali mutui che il fondo decida di contrarre.

2. 02. FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART. 2-quater.
(Assegnazione degli alloggi).

Le case costruite dal fondo di cui all'articolo 2-bis sono assegnate, in proprietà o in uso, nell'ordine, ai mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari che avendo raggiunto l'età pensionabile intendono ritirarsi dall'attività agricola; agli stessi che, pur essendo ancora in attività, si trovano, non per loro colpa, privi temporaneamente di un podere da coltivare; ai coltivatori diretti, anche se piccoli proprietari di superfici non superiori a 5 ettari e prive di abitazioni o dotate di abitazioni insicure e malsane.

2. 03. FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART. 2-quinquies.
(Aree di intervento).

Il fondo nazionale per l'edilizia rurale e contadina opera nell'ambito dell'intero comune, in quelli dichiarati rurali o comunque sino a 10.000 abitanti. Opera per quartieri, frazioni, circoscrizioni, in tutti gli altri.

2. 04.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART. 2-sexies.
(Organi del Fondo).

Il fondo di cui all'articolo 2-bis è amministrato da un consiglio formato da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, da rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative presenti nel CNEL e da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario e speciale.

A livello comunale, di quartiere, o circoscrizionale sono costituite commissioni esecutive e di assegnazione, presiedute dal sindaco o da un suo rappresentante e composte dai rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali nazionali indicate nel primo comma.

2. 05.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART. 2-septies.
(Funzionamento del Fondo).

Un regolamento, da emanarsi, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei ministri dell'agricoltura e foreste, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, detta le disposizioni di

attuazione delle norme di cui agli articoli da 2-bis a 2-sexies.

2. 06.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-
PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha facoltà di svolgere questi articoli aggiuntivi.

FERRARI GIORGIO. La proposta di inserimento dell'articolo 2-bis e successivi non è casuale che venga fatta a questo punto, in quanto riteniamo che quanto previsto all'articolo 2 dovesse andare strettamente collegato con il contenuto della proposta dell'articolo 2-bis e successivi. Il problema della disdetta della proroga dei contratti in corso è strettamente collegato ad un altro fattore importante, quello della disponibilità di alloggi per coloro che eventualmente fossero « disdettati ». Tale necessità risulta evidente anche dal fatto che la nuova legge che viene proposta stabilisce, anche per quanto riguarda la determinazione dell'equo canone, coefficienti diversi ed aggiuntivi per i fabbricati. La nuova legge, cioè, non prevede più un unico elemento di determinazione dell'equo canone per il fattore terra, ma distingue tra il fattore terra e l'abitazione. Credo che questa scelta — come abbiamo già detto in Commissione — sia corretta proprio perché tiene distinte le diversità esistenti nel nostro paese, con situazioni, in alcune zone, di appoderamento intenso, e in altre zone, invece, di inesistenza di case sulla terra. Vedremo, quando discuteremo dell'equo canone, se le proposte siano giuste o meno, ma non vi è dubbio che la casa è un elemento determinante ed importantissimo sotto il profilo socioambientale, socioeconomico, sotto il profilo della possibilità di permanenza sulla terra e soprattutto sotto il profilo del non creare uno sradicamento nel momento in cui cessa la possibilità di essere imprenditore.

Da qui la nostra proposta — già illustrata a suo tempo al Senato ed anche qui, in sede di Commissione di merito — apprezzata da varie parti politiche ma forse con apprezzamenti più che altro verba-

li, giacché, malgrado si sia detto da parte di quasi tutti i componenti la Commissione che si trattava di una proposta degna di essere considerata, dopo di allora, essa giace da dieci o dodici mesi davanti alla Commissione, ed il problema non è stato più affrontato. Ciò fa pensare che la disponibilità ad affrontare la problematica relativa all'edilizia rurale rappresenti da parte di molti partiti più un discorso dilatorio che concreto. Questa la ragione per la quale abbiamo ritenuto di riproporre questo emendamento come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Detto questo, ritengo di poter illustrare solo l'articolo 2-bis, essendo tutti gli altri articoli conseguenti all'eventuale accettazione di esso. In sostanza noi proponiamo la creazione di un fondo nazionale per la costruzione di edilizia rurale a favore di mezzadri, titolari concessionari di altri contratti associativi, di coltivatori diretti ed affittuari, senza oneri rilevanti per lo Stato, in quanto tale fondo assorbirebbe soltanto l'uno per cento della aliquota ILOR sui terreni e fabbricati mentre tutto il resto sarebbe prelevato dai canoni di affitto dei fondi rustici.

Vorrei sapere dalle altre forze politiche quali sono i motivi per i quali i nostri emendamenti, già proposti al Senato ed in Commissione, siano stati bocciati; perché o si bocciano per una scelta di fondo, per una scelta politica — ma allora credo che sarebbe corretto dire quali sono le discordanze — o si bocciano, invece, perché si ritiene di non voler affrontare il problema, e allora ciascuna parte politica deve assumersi le relative responsabilità.

Non illustrerò gli altri articoli aggiuntivi in quanto non rappresentano altro che la normativa di applicazione. Ho desiderato mettere in evidenza il problema politico e sociale della nostra proposta e gradirei sentire in merito le osservazioni delle altre forze politiche.

POCHETTI. Chiedo di parlare sul complesso degli articoli aggiuntivi all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Ho chiesto la parola perché, al di là del problema relativo alla corretta collocazione di questa materia in una proposta di legge che si intitola « Norme sui contratti agrari », vorrei fare osservare che gli articoli aggiuntivi proposti all'articolo 2 comportano nuove spese, nonché l'imposizione di nuove imposte. Se non vado errato, con l'articolo aggiuntivo Ferrari Giorgio 2. 02 si propone che il fondo venga alimentato con una quota dell'1 per cento sull'ILOR, a carico dei terreni e dei fabbricati rurali. Ora, l'articolo 86 del nostro regolamento prevede che « Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi », e debbono essere « trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie ». Credo, pertanto, che questi articoli aggiuntivi debbano essere rinviati alla Commissione bilancio affinché esprima il suo parere.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, le faccio presente che questi articoli aggiuntivi sono già stati trasmessi alla Commissione bilancio perché li esamini, a' termini di regolamento.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta ad anni sei, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure nell'insieme, un'unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

Le regioni sono altresì delegate a stabilire, sentito il parere delle comunità

montane, le caratteristiche dei territori montani (natura, livello altimetrico, estensione ed altri elementi) che potranno essere oggetto di tali forme speciali di affitto di breve durata ».

VALENSISE. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Mi sia consentito rilevare, prima di svolgere qualche breve considerazione sull'articolo 3, che non brilla per la sua presenza in quest'aula, salvo qualche valido elemento, membro della Commissione agricoltura, quel gruppo politico che ha inteso spingere a fondo l'acceleratore sulla necessità di discutere questa proposta di legge il venerdì mattina, pur sapendo che non si sarebbe potuto votare.

Mi riferisco al gruppo socialista, che ieri ha molto insistito perché oggi si procedesse all'esame di questo provvedimento, ma che oggi è rappresentato in aula da suoi esponenti qualificati ma non numerosi. Ci attendiamo che esso porti in aula un contributo di esperienza per incrementare l'interesse su questo problema in misura almeno pari a quello manifestato in sede di elaborazione del calendario dei lavori.

Perché dico questo? Perché la discussione su argomenti oggettivamente importanti in un momento precedente a quello in cui si voterà aumenta l'effetto di distorsione dell'operatività della Camera ed aumenta anche l'inefficacia delle cose che si dicono. È vero che ci sono gli *Atti parlamentari* — il *Resoconto sommario* ed il *resoconto stenografico* — diligentemente elaborati e redatti dai nostri uffici, ma è altrettanto vero che anche qui, come nei processi, si tende a parlare a ridosso del momento in cui viene emanata la sentenza mentre è sfavorita la posizione di chi parla in un momento da essa lontano. In qualsiasi dibattito, e durante l'esame dei progetti di legge in particolare, parlare senza poter votare toglie immediatezza al dibattito, toglie immediatezza a determinate scelte e comportamenti che dovrebbero essere adottati dai destinatari dei discorsi.

Non riteniamo mai, per quanto ci riguarda, di parlare per il verbale e per i resoconti; riteniamo, invece, di parlare ai colleghi, cercando di sollecitarne l'interesse e l'attenzione su problemi che ci sembrano meritevoli di considerazione e approfondimento.

L'articolo 3 è uno di quegli articoli che segnano l'inizio delle smagliature di cui la proposta di legge è prodiga con se stessa. Cosa intendo per « smagliature »? La nuova disciplina dei contratti d'affitto dei fondi rustici è una disciplina a carattere rigido, in cui la flessibilità è abolita, in cui — come abbiamo osservato ieri — l'impatto con la realtà è affidato a determinate regole, a determinati canoni immutabili, dai quali la maggioranza non intende o almeno non ha inteso discostarsi. I canoni in questione sono: la durata del contratto, il modo di calcolare il fitto con riferimento ai parametri derivanti dai dati catastali, ed altri rigidi ed immutabili pilastri dai quali la maggioranza non ha inteso, fino ad ora, recedere.

Anche la maggioranza, d'altra parte, si accorge che la realtà rigetta, respinge, determinate rigidità ed allora si cerca di sopperire con dei casi speciali alla mancanza di flessibilità della proposta di legge, mancanza di flessibilità che si proietta negativamente sull'intero provvedimento.

L'articolo 3, che reca norme per l'affitto particellare, è uno di quegli articoli che, appunto, inaugurano il cammino delle smagliature, il cammino — cioè — di una proposta di legge che non crede a se stessa, rendendosi conto che non è possibile prevedere, per determinate situazioni, tempi lunghi che, dal punto di vista produttivistico, dal punto di vista oggettivo, non possono essere protetti ad oltranza, così come si ritiene, invece, di proteggere ad oltranza altre situazioni.

Le smagliature della proposta di legge che rinnega se stessa, che non crede a se stessa, hanno inizio all'articolo 3, e toccano l'apogeo all'articolo 42, che prevede si possano stabilire patti anche in deroga, salvo quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 42 (che esclude determinati contratti, che sono intoccabili e per i quali

l'autonomia contrattuale delle parti non esiste) e di cui ci occuperemo a suo tempo.

L'articolo 3 ha una caratteristica che noi dobbiamo sottolineare, una caratteristica di ordine giuridico, dalla quale dobbiamo prendere le mosse per le rapide considerazioni che veniamo formulando. Mi riferisco alla caratteristica di devolvere alle regioni la disciplina di situazioni attinenti a diritti interpersonali, a diritti soggettivi, materia, questa, che non può essere delegata alle regioni. L'articolo 3, è in sé viziato di incostituzionalità, in quanto, alle regioni non possono essere attribuiti poteri legislativi in una materia che ad esse non appartiene. E che sia così, che alle regioni sia devoluta la disciplina di rapporti interpersonali e di diritti soggettivi, che la Costituzione preclude alla potestà regionale, è evidente se si legge l'articolo in questione, il quale recita: « Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle aziende agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta ad anni 6, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure nell'insieme, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 29 della presente legge ».

È chiaro che attribuendo alle regioni il potere di identificare le zone nelle quali il contratto di affitto — la cui durata è prevista dall'articolo 1 in 15 anni — è ridotto ad anni sei, si devolve alle regioni stesse il potere di determinare quali persone possano o debbano essere penalizzate con la durata quindicennale del contratto di affitto e quali persone possano o debbano essere penalizzate, o beneficiare, a seconda dei punti di vista, con la durata di anni sei.

Questa realtà oggettiva conclama la incostituzionalità della norma sottoposta al nostro esame.

In questo modo, a seconda dei pareri delle comunità montane alle regioni, potremo avere una situazione in Sardegna, un'altra in Calabria, un'altra ancora in Toscana e così via. Questa disciplina dei diritti interpersonali, dei diritti soggettivi è assolutamente inaccettabile in quanto la Costituzione li devolve alla competenza esclusiva degli organi legislativi centrali, quali il Senato e la Camera dei deputati.

In questo nostro modesto parere siamo in buona compagnia perché tanto la Commissione giustizia della Camera, quanto la Commissione giustizia del Senato si sono accorti di questa piccola mostruosità giuridica che si aggiunge alle tante contenute nella proposta di legge.

La Commissione giustizia della Camera, sia pure a maggioranza, ha rilevato che sarebbe più logico che l'articolo 3 fosse sostituito dall'articolo 4 della proposta di legge presentata dal democristiano Speranza, secondo cui l'affitto particellare è stabilito per una durata di sei anni quando ricorrano determinate condizioni di mancanza di produttività in relazione alla modesta estensione del predio rustico oggetto del contratto di affitto.

Quindi, attraverso l'accettazione del suggerimento che ci viene dalla Commissione giustizia della Camera, cioè di estendere a tutto il territorio nazionale l'affitto particellare in relazione a determinate condizioni di estensione del fondo, si sfuggirebbe — a mio avviso — alla preoccupazione di incostituzionalità che suscita lo articolo 3 nella sua attuale formulazione.

L'incostituzionalità dell'articolo 3, così come è formulato, ha colpito anche l'attenzione della Commissione giustizia del Senato; a questo proposito, desidero leggere ciò che questa Commissione ha detto: « Restano perplessità già avanzate nella scorsa legislatura sulla legittimità dei poteri conferiti alle regioni di influire direttamente mediante la determinazione di zone comprese nei territori di carattere montano, ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, sulla durata dei contratti di affitto stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Trattasi di rapporti di diritto privato fonte di diritti soggettivi

da considerarsi estranei alla competenza regionale. La stessa osservazione vale anche per quanto riguarda il secondo comma giacché le regioni stabilendo le caratteristiche dei territori montani influirebbero in un rapporto di diritto privato, vuoi per quello che attiene all'oggetto, vuoi per quello che attiene alla durata ».

Quindi ciò che noi sosteniamo è confortato da giudizi autorevoli che si sono formati a maggioranza sia nella Commissione giustizia della Camera che nella Commissione giustizia del Senato.

Non ci rimane che augurarci che la Camera riesca a trovare una maggioranza per modificare l'articolo 3 nel modo in cui noi abbiamo indicato, prescindendo dalla determinazione di zone che possono essere più o meno discrezionalmente identificate dalle regioni.

Noi proponiamo una serie di emendamenti, sulla base dei quali riteniamo di ricondurre l'affitto particellare, nello spirito di quanto proposto dall'onorevole Speranza nell'articolo 4 della sua proposta di legge, alle caratteristiche imposte a questa speciale situazione dell'affitto dall'estensione del terreno, assunta l'estensione del terreno non come valore assoluto, ma in relazione a determinate situazioni di forze di lavoro presenti sul predio rustico oggetto del contratto di affitto.

Sulla base di queste considerazioni, noi richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla smagliatura che l'articolo 3 rappresenta, sul nuovo varco di incostituzionalità che si apre con questo articolo; e, per ultimo, sul fatto che l'articolo 29 della proposta di legge, relativo alle unità produttive insufficienti, richiamato nell'articolo 4 potrebbe, con opportuna integrazione, sostituire l'articolo 3, perché non ci sembra del tutto illogico assimilare le particelle di terreno che si trovano in determinate zone montuose a quelle unità di terreno il cui concetto, la cui filosofia, è registrata dall'articolo 29 (altro punto di smagliatura della legge, del quale a suo tempo ci occuperemo).

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, riaffermiamo qui la no-

stra opposizione all'articolo 3, nel testo pervenuto dal Senato.

Ritengo con le considerazioni svolte di aver anche dato ragione degli emendamenti presentati dal mio gruppo a questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Valensise. Tali emendamenti sono del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in merito alla classifica e ripartizione dei territori montani, quando in dette zone esistono uno o più appezzamenti, anche non contigui, con un'estensione complessiva non superiore a due ettari, i contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono rinnovabili dopo due anni.

3. 5.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Premettere il seguente comma:

La durata dei contratti di affitto è fissata in due anni quando oggetto del contratto è un appezzamento di terreno di estensione non superiore a due ettari, incluso in una proprietà a corpo unico.

3. 6.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al primo comma, sostituire le parole: ad anni sei, con le seguenti: ad anni due.

3. 7.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al primo comma, sostituire le parole: ad anni sei, con le seguenti: ad anni tre.

3. 8.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che la superficie degli stessi assorba almeno un terzo della capacità lavorativa del coltivatore, sia suscettibile di essere messa a coltura con l'impiego dei mezzi e dei metodi della tecnica agricola moderna e possa garantire una sufficiente e conveniente produzione.

3. 9.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Qualora oggetto del contratto di affitto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure nell'insieme, una unità produttiva idonea, la durata minima del contratto di affitto è di anni quattro.

Per i contratti di affitto di cui al precedente comma, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata minima decorre dalla data medesima.

Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare un reddito annuale netto pari almeno alla retribuzione di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

3. 1.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO LIBERALE.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole, le Regioni sono delegate a determinare le zone nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta ad anni sei, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure nell'insieme, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 29.

3. 2.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO LIBERALE.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha facoltà di svolgerli.

FERRARI GIORGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho proprio l'impressione che questa legge sui patti agrari stia diventando un tabù intoccabile; e questo non soltanto per quanto riguarda il suo criterio ispiratore, cosa che si potrebbe anche comprendere, perché possono anche esistere tra i partiti ispirazioni di carattere diverso, che quindi portano a conclusioni diverse; ma ci sembra che la legge stia diventando intoccabile anche nell'articolo, anche se ciò che dovrebbe per lo meno obbedire ad una regola di razionalità.

Dico questo, intanto, per i contrasti già messi in evidenza dal collega Valensise per quanto riguarda i comportamenti della Commissione di merito e della Commissione giustizia, anche se vorrei precisare che quella maggioranza che in sede di Commissione giustizia ha ripetutamente suggerito un comportamento diverso non è una maggioranza qualsiasi, «raccolgiticcia», formatasi casualmente in quel momento e dovuta a idee personali, ma è quella che rappresenta la maggioranza di questa Assemblea, la maggioranza di Governo. Dovremmo quindi cercare di stabilire se il pensiero effettivo della maggioranza sia quello della Commissione giustizia o quello della Commissione di merito.

A parte questo, ho voluto attentamente rivedere — anche perché non sono molto pratico di affitto particellare — gli atti del Senato, e non sono riuscito a trovare una spiegazione logica, razionale di questo articolo 3; non tanto nella sua concezione, ma nella sua limitazione.

Premesso che questa legge intende tutelare l'impresa; premesso che là dove c'è l'affitto particellare — e quindi non esiste l'unità minima colturale — non c'è una impresa da difendere, disincentiviamo l'affitto su questi piccoli pezzi di terra, affinché si possa arrivare o all'accorpamento di proprietà, da una parte, o l'accorpamento di impresa dall'altra.

Sotto tale profilo sono d'accordo — a parte la durata dell'affitto, su cui potremmo discutere —, ma non riesco a capire (e attenderei una risposta in questa sede da parte dei sostenitori di questa legge) perché questa limitazione, che ha un suo significato, debba riguardare solo i terreni montani, e non debba essere estesa a tutto il territorio nazionale, ai terreni di pianura, dove i tipi di coltivazione — salvo le colture altamente specializzate — hanno maggior bisogno di fondi di una certa estensione. Non si capisce perché a questi non si voglia applicarla.

Ho presentato questi emendamenti solo per cercare di avere una risposta, che è doverosa, se vogliamo essere legislatori coerenti, al di là di quelle che sono le impostazioni politiche, sulle quali possiamo avere posizioni diversificate. Se vi è una ragione di diversità politica, io posso valutarla e accettarla, ma mi domando se questo sia una volontà o un errore di informazione legislativa.

Questa risposta gradirei avere da parte della maggioranza e da parte del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: sentito il parere delle comunità montane, aggiungere le seguenti: in base alla natura del terreno e alla sua estensione nonché al livello altimetrico.

3. 10.

IANNI, COCCO MARIA, MANNUZZU,
ESPOSTO;

Sopprimere il secondo comma.

3. 4.

IANNI, BINELLI, ESPOSTO, COCCO
MARIA;

Al primo comma, dopo le parole: neppure nell'insieme, aggiungere le seguenti: né unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario.

3. 3.

BINELLI, COCCO MARIA, ESPOSTO.

COCCO MARIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO MARIA. Gli emendamenti Ianni 3. 10 e 3. 4 sono l'uno conseguente all'altro; e l'emendamento 3. 10 rappresenta il trasferimento nel primo comma del senso più proprio del secondo. Mi sembra che tale emendamento sia stato accettato dalla Commissione, per cui, se si arriverà anche in aula ad una dichiarazione esplicita di accoglimento, noi lo ritireremo.

Con l'emendamento Binelli 3. 3 raccogliamo un suggerimento, che c'era venuto dalla Commissione giustizia nella VII legislatura; suggerimento che riteniamo debba essere seguito per la coerenza generale della legge in discussione. Infatti, nella definizione dell'unità produttiva idonea, lo articolo 29, terzo comma, precisa che concorrono al raggiungimento di unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della discussione, anche gli altri fondi, condotti a qualsiasi titolo dal concessionario.

Noi riteniamo che si debba introdurre tale concetto nella sua interezza all'articolo 3. L'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 3 dice: « ...quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure nell'insieme, una unità produttiva idonea... ». Se non correggiamo questa formulazione, si creano delle disparità nelle zone di montagna relativamente a questo tipo di azienda. Una cosa è l'ipotesi di un affittuario che coltiva più particelle dello stesso concedente; una cosa è l'ipotesi in cui l'affittuario coltiva un'azienda che ha le stesse caratteristiche, ma nella quale gli appezzamenti non sono stati concessi da un unico proprietario; un'altra cosa ancora è l'ipotesi in cui il coltivatore conduca il fondo parte in proprietà parte in affitto. Ora, siccome il termine di riferimento è sempre la stessa azienda — e questo per riconoscimento di tutti — e che viene considerata tale per le sue capacità oggettive, produttive, non comprendiamo perché si debba fare una considerazione per questo tipo di azienda, riconosciuta unità produttiva idonea in pianura — quin-

di si abbia una durata di quindici anni — e si debba considerare in un altro modo lo stesso tipo di azienda, che ha la stessa produttività, in montagna.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: sentito il parere delle comunità montane, aggiungere le seguenti: in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali.

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.
3. 11.

Onorevoli colleghi, a questo punto, il relatore avrebbe facoltà di illustrare lo emendamento suddetto, esprimendo, al contempo, il parere sugli altri emendamenti oggi illustrati. Riterrei più saggio, peraltro, che il parere del relatore e del Governo fosse dato nella seduta successiva, anche perché i colleghi abbiano almeno questa presentazione e quindi ci fosse una maggior presunzione che abbiano seguito i lavori e possano votare con esattezza.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 1° dicembre 1980, alle 17:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. — Senatore TRUZZI: Norme sui contratti agrari (*Approvato dal Senato*) (1725);

SPERANZA: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499);

BIONDI ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779);

COSTAMAGNA ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328);

— *Relatori:* Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore:* Mastella.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, recante interventi urgenti per l'editoria, e disposizioni integrative (1876);

— *Relatore:* Mastella.

4. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Boato, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112 del codice penale e 1, pri-

mo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme sulla libera circolazione sulle strade, continuata e aggravata); agli articoli 81, capoverso, 338 e 339 del codice penale (minaccia ad un corpo giudiziario, continuata ed aggravata); agli articoli 112, n. 1, e 337 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale, aggravata); agli articoli 81, 61, n. 10, 112, n. 1, 582 e 583 del codice penale (lesioni personali continuate e pluriaggravate); agli articoli 112, n. 1, e 414 del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 41);

— *Relatore:* De Cinque.

Contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed all'articolo 347, secondo comma, del codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche); nonché per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico) (doc. IV, n. 40);

— *Relatore:* Valensise.

Contro il deputato Quattrone, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata ed aggravata), agli articoli 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata), agli articoli 323 e 81, capoverso, del codice penale (abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge); nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* De Cinque.

Contro il deputato Trotta, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 324 e 81 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, continuato) (doc. IV, n. 47);

— *Relatore:* Mellini.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1980

5. — Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccio Messere (2-0332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore:* Casini.
(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrare nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore:* Sinesio.
(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore:* Citterio.

7. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ZARRO ed altri: Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania (1279);

— *Relatore:* Federico.

La seduta termina alle 11,45.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dal presentatore: interrogazioni a risposta orale Costamagna nn. 3-02820 e 3-02821 del 27 novembre 1980.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

—

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

—

La VII Commissione,

valutato che esistono dati di insufficienza in riferimento al funzionamento degli organismi rappresentativi delle forze armate;

considerato che il processo di democratizzazione delle forze armate deve essere favorito come momento di esaltazione del ruolo che esse hanno nella difesa delle libere istituzioni nel nostro paese;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative atte a rimuovere alcune disfunzioni verificatesi tra alcuni comandi ed organismi rappresentativi;

a mettere a disposizione del COCER, dei COIR e dei COBAR tutti quegli strumenti necessari al loro funzionamento così come previsto dalla legge istitutiva e dall'apposito regolamento;

a comunicare alla Commissione difesa la situazione esistente al fine di trarre elementi di valutazione utili a migliorare il regolamento sulla rappresentanza.

(7-00082) « TASSONE, BISAGNO, BUBBICO, CACCIA, CERIONI, DAL CASTELLO, DE POI, EVANGELISTI, LETTIERI, LO BELLO, PERRONE, PRANDINI, ROSSI, RUFFINI, SCARLATO, STEGAGNINI, ZOPPI ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda di aggravamento, per infermità contratta in guerra, prodotta dal signor Pietro Rossi (posizione n. 1007289) nato a Ceva (CN) l'8 febbraio 1894, ivi residente Via Garibaldi n. 21.

Per sapere se il Ministro non ritiene, considerata l'avanzata età del richiedente, di sveltirne l'iter. (4-05826)

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda (inoltrata nel 1977) di aggravamento per esiti di congelamento concernente il signor Carlo Peisino (posizione istruttoria n. 279088/D) nato a Cigliè (CN) il 3 marzo 1916, ivi residente, frazione Formenti n. 54. (4-05827)

SPINI E LABRIOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ANAS non intraprende i lavori di riattamento della strada statale n. 329 « Bocca di Valle », attualmente in grave stato di degradazione, tale da renderla difficilmente transitabile senza rischio per gli utenti.

L'esclusione di tali lavori dal piano triennale 1979-1981 dell'Azienda appare del tutto ingiustificata, se si considera che il tratto riveste notevole importanza per lo sviluppo industriale della zona, per la presenza nella Valle delle aziende di Stato ENI ed ENEL, per l'accentuato pendolarismo degli abitanti e per il notevole transito di automezzi pesanti, provenienti da Piombino con carichi di materiali per uso industriale. (4-05828)

BELLOCCHIO, BERNARDINI, ANTONI, D'ALEMA E SARTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se corrisponde al vero:

che l'ingegnere Cristofaro Iossa del Ministero delle finanze fece un'ispezione

all'UTIF di Roma e conseguentemente una relazione al direttore generale dell'epoca con la quale poneva dubbi sull'operato dell'ingegner Morasca, il primo dirigente statale ad essere arrestato per lo scandalo dei petroli;

che il direttore generale interessò subito il Comando generale della Guardia di finanza per indagini riservate sul conto del Morasca, nulla potendo supporre delle complicità proprio al vertice del Comando generale;

che di fronte al silenzio del Comando generale rinnovò la richiesta e finalmente venne una risposta a firma del generale Giudice con la quale si affermava che la prima lettera non era pervenuta e non si davano risposte concrete sul Morasca;

che sempre il direttore generale dell'epoca rinnovò la richiesta di accertamenti sul conto del Morasca e contemporaneamente inviò un appunto alla divisione del personale con il quale disponeva l'assegnazione del Morasca a Catanzaro dove non esistevano interessi collegati all'imposta di fabbricazione sui petroli.

Per sapere — premesso:

che verrebbero ad acquisire particolare gravità le affermazioni rese in Aula alla Camera il 21 novembre 1980 dal Ministro, secondo cui non esistevano agli atti del Ministero valutazioni contrarie alla promozione del Morasca;

che tali affermazioni restano comunque criticabili nella difesa dell'attuale direttore generale quando ci si preoccupa di mettere in evidenza che l'assegnazione del Morasca a Bologna anziché a Firenze debba ritenersi quasi una punizione;

che il Morasca aveva a Bologna particolari interessi con la società Panta, fatturato 62 miliardi, collegata alla società SOFIMI capogruppo dell'impero finanziario di Musselli, il petroliere latitante, e pertanto solo la conferma della sede di Catanzaro, indicata dal precedente direttore generale, sarebbe servita ad allontanare il Morasca dai suoi interessi —

se non ritenga, in presenza dei nuovi elementi portati dagli interroganti, di

acquisire la corrispondenza sul Morasca presso il Comando generale della Guardia di finanza qualora trovi conferma la mancanza di tale carteggio agli atti del Ministero;

quali iniziative intenda infine adottare per colpire le eventuali responsabilità. (4-05829)

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risulti al Ministro un grave episodio di manomissione del foglio matricolare che sarebbe avvenuto ai danni del maresciallo 1° cl. « Scelto » in c.a. Leonardo Sardo, operatore e capo degli operatori presso la Sala operativa BOC del 6° Stormo C. B. di Ghedi (Brescia).

Il suddetto sottoufficiale avrebbe dovuto cessare dal servizio in data 1° settembre 1972, in applicazione dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Invece venne trattenuto in servizio per « speciali esigenze » fino al 31 dicembre 1973 e collocato in congedo in data 1° gennaio 1974.

Successivamente però tale posizione sarebbe stata travisata, con pregiudizio dei benefici e diritti acquisiti; tale vicenda è anche oggetto di un ricorso presso il Comando della 1.a regione aerea - Stato maggiore di Milano.

Si chiede inoltre di conoscere quali urgenti misure il Ministro intenda adottare per garantire, nel caso citato, la correttezza dei rapporti tra amministrazione e personale militare. (4-05830)

MENNITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) se sia informato della grave pesantezza che caratterizza il mercato del tabacco, sostanzialmente fermo a causa della mancanza di richiesta del prodotto da parte dei trasformatori, i quali dispongono di notevoli scorte inutilizzate;

2) se non ritenga di assumere, anche a tutela dei numerosi produttori, urgenti iniziative per rimuovere gli ostacoli più gravi, in particolare adottando adeguate

misure creditizie che mettano i trasformatori nelle condizioni di far fronte ai nuovi acquisti. (4-05831)

MENNITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso:

che la coltura del carciofo ha assunto ormai rilevanza notevole nella economia agricola nazionale e che l'anno scorso 11.780 ettari di terreno risultano essere stati destinati a tale coltura con una produzione di 883.500 quintali di « caporini »;

che il comparto è di prevalente interesse meridionale (nella sola Puglia risultano impegnati 6.200 ettari di terreno con una produzione di 462.000 quintali di « caporini »);

che negli ultimi anni si sono palesate notevoli difficoltà per la commercializzazione del prodotto, per cui è anche accaduto che i produttori abbiano rinunciato a raccogliere i caporini dalle piante — quali urgenti iniziative intenda assumere per:

1) svolgere una pressante azione tendente a far riconoscere il carciofo fra i prodotti agricoli assistiti dalla Comunità europea;

2) svolgere adeguata azione propagandistica per far conoscere le qualità organolettiche ed alimentari del carciofo. (4-05832)

SARTI, RICCI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E COLONNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che l'organico presso il tribunale di Bologna è attualmente di 49 magistrati di cui un presidente di tribunale, 8 presidenti di sezione, un consigliere istruttore, un consigliere istruttore aggiunto e 38 giudici;

che lo stesso tribunale è impegnato in processi, specie penali, di grande rilevanza nazionale, primo fra i quali il processo per la strage di Bologna del 2 ago-

sto e fra i quali i processi relativi all'assassinio del giudice Amato e alla posizione di alcuni magistrati della procura di Roma; l'eccezionale gravità e complessità di tali procedimenti ne ha opportunamente suggerito una conduzione istruttoria collegiale quale mezzo necessario per rispondere con la tempestività e l'approfondimento necessari alla imperiosa esigenza di chiarezza e di giustizia che nasce dall'intero paese;

che quanto sopra comporta uno straordinario impegno della magistratura bolognese per rispondere al quale essa deve poter disporre di adeguate risorse le quali allo stato si appalesano assolutamente insufficienti nonostante lo spirito di dedizione e sacrificio con cui i giudici di Bologna stanno operando -

quali provvedimenti e iniziative urgenti intenda adottare per il rafforzamento dei mezzi a disposizione della giustizia attraverso l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati da destinare particolarmente alla materia penale, di quelle del personale di segreteria e cancelleria nonché mediante l'attribuzione alla sede bolognese di maggiori mezzi materiali e strutturali per il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (4-05833)

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

le ragioni in base alle quali è stato sospeso, da parte degli organi ministeriali e territorialmente competenti, il rilancio della declaratoria di equipollenza dei titoli di preparazione e professionali degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali;

le intenzioni del Governo per addivinare ad una soluzione quanto più possibile rapida e confacente del problema che impedisce a molti docenti di definire stabilmente la propria posizione professionale ed il rapporto di impiego. (4-05834)

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che la legge 3 giugno 1980, n. 239, prevede l'as-

sunzione degli idonei già compresi nelle graduatorie provinciali; che agli idonei è stato concesso di chiedere l'assegnazione a scelta negli uffici compresi nelle circoscrizioni per le quali avevano concorso; che ai segretari degli uffici giudiziari assunti in base alla graduatoria unica nazionale di cui al decreto-legge 14 aprile 1978, non venne concessa alcuna facoltà di scelta; che l'immissione nei ruoli degli idonei con facoltà di scelta nella destinazione finisce per precludere ai vincitori del concorso la possibilità di trasferimento -

se non ritenga indispensabile, prima di procedere all'assunzione dei citati idonei, fissare termini di trasferimento, a domanda, dei segretari vincitori di concorso già in servizio. (4-05835)

COSTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrisponde al vero che dopo l'entrata in vigore della riforma sanitaria e nonostante l'entrata in funzione delle SAUB - che dovrebbero equiparare i diritti dei cittadini in materia previdenziale - si assiste ad una grave sperequazione circa il prelievo contributivo sostenuto da talune categorie di lavoratori.

Per sapere se, in particolare, corrisponda al vero che il prelievo contributivo sostenuto dai dipendenti degli enti locali ammonta al 2,9 per cento della retribuzione mentre per altre categorie, ad esempio del settore industriale, detto prelievo ammonta allo 0,35 per cento.

Per conoscere - qualora i dati citati corrispondano alla realtà - quali iniziative intenda assumere in proposito il Governo. (4-05836)

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali non sia stata ancora dichiarata esecutiva la deliberazione della Cassa Nazionale del Notariato trasmessa al Ministero in data 17 luglio 1980 che reca un parziale adeguamento delle pensioni.

(4-05837)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MELEGA, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, TESSARI ALESSANDRO, MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE E BONINO EMMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità che l'Avvocatura dello Stato non si è a tutt'oggi costituita parte civile nei diversi processi per lo scandalo dei petroli, e in particolare nel procedimento che vede coinvolto l'ex comandante della Guardia di finanza, generale Giudice.

(3-02823)

ROCCELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere con qua

le legittimità politica rimanga al suo posto il ministro della difesa dal momento:

a) che la cronaca dei fatti, suffragata dalla testimonianza unanime delle vittime e dalle stesse dichiarazioni del commissario straordinario onorevole Zamberletti, rende di tutta evidenza il mancato e tardivo intervento delle forze armate nel fronteggiare l'emergenza disastrosa del recente sisma che ha colpito vaste zone della Campania e della Basilicata;

b) che a tale assenza e inefficienza è addebitabile la responsabilità di una non trascurabile parte della strage dovuta in parte agli effetti immediati del sisma e in parte al mancato o ritardato o inefficiente intervento di soccorso;

c) che il Ministro della difesa non ha ammesso o ricercato sin qui le evidenti responsabilità che gravano sul comportamento delle forze armate. (3-02824)

* * *

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere —

tenuto conto del carattere di tragedia nazionale che il terremoto in Campania e Lucania ha assunto di fronte alle massime autorità dello Stato;

considerate le gravi critiche apparse su tanti giornali ed avanzate anche da altissime personalità politiche, tra le quali il Capo dello Stato, sulla lentezza dei soccorsi inviati —

quali notizie precise il Governo sia in grado di fornire sui soccorsi inviati nelle zone della Lucania e della Campania subito dopo il sisma;

se il Governo non ritenga di dare notizie sulle dimissioni presentate dal Ministro dell'interno Rognoni e sul rifiuto delle dimissioni stesse da parte del Presidente del Consiglio.

(2-00710)

« COSTAMAGNA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere, premesso che —

1) la disorganizzazione, il caos, la mancanza di qualsiasi sistema di coordinamento e di qualsiasi piano di emergenza, che stanno caratterizzando l'azione del Governo nei soccorsi alle popolazioni terremotate, hanno già prodotto gravissimi guasti, ivi compreso l'appesantimento del bilancio in termini di vittime;

2) che tale situazione è stata ed è oggetto di denunce da parte degli interessati, ed è stata constatata dallo stesso Capo dello Stato;

3) che appare necessaria di ampie motivazioni al Parlamento la avvenuta non accettazione delle dimissioni del Ministro dell'interno; — quali urgenti provvedimenti il Presidente del Consiglio voglia adottare per garantire che il Governo sia in grado di sopperire ai suoi compiti, inclusi i più elementari.

(2-00711) « MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ».

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*